



COMUNE DI URI

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

☐ 079/4187064/052 Email protocollo@comune.uri.ss.it PEC protocollo.uri@pec.comunas.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, DI CUI ALLA L.431/1998, ART. 11- ANNUALITÀ 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione di contributi assegnati a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, sulla base delle condizioni di reddito dei richiedenti, per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal pagamento dei canoni di locazione.

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07 Giugno 1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo e gli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni necessari per l'assegnazione dei contributi ai beneficiari.

RICHIAMATA

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025;
- la Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna n. 2222, prot. n. 3504, del 21/07/2026;

PREMESSO che l'erogazione dei contributi ai richiedenti avverrà nei limiti delle risorse che verranno assegnate dalla RAS e dal momento in cui tali somme saranno effettivamente e contabilmente disponibili;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del **18/10/2026**, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per l'anno 2026.

ART. 1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:

Possono presentare domanda:

- I residenti nel Comune di Uri, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari, di proprietà sia pubblica che privata, site nel comune di Uri e occupate a titolo di abitazione principale.
- I titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria;
- I cittadini extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- Gli utenti che nell'arco dell'anno (2026) siano stati titolari di contratti di locazione in più di un comune tra cui Uri, in tal caso il contributo sarà dato solo per il periodo spettante e potranno presentare istanza anche agli altri comuni;
- I titolari di diritto di proprietà che non possono, giuridicamente, godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);
- I richiedenti che, pur essendo titolari del diritto di proprietà, si trovino nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

ART. 2) MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI:

Non sono ammessi al contributo:

- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;
- i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- coloro che presentano domande riferite al medesimo periodo in Comuni differenti.

ART. 3) REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI:

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari, di proprietà sia pubblica che privata, site nel comune di Uri e occupate a titolo di abitazione principale. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro e in riferimento ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della

presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto (in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci (10) giorni.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine l'utente indicherà nella domanda gli altri Comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno. Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.

I richiedenti devono appartenere ad una delle seguenti **fasce ISEE**:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

ART. 4) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- **Fascia A:** l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 5) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di appartenenza (A o B), secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi (ISEE) e con più elevate soglie di incidenza sul canone.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Il diritto del contributo decorre dal **1° gennaio al 31 dicembre 2026** ovvero dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva al 1° gennaio.

ART. 6) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Il Comune procede all'istruttoria delle istanze ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità, determina il fabbisogno previsionale degli aventi diritto e trasmette lo stesso alla Regione entro il 15 novembre 2026.

Si procederà alla formulazione di due distinte graduatorie: una per la fascia A e una per la fascia B dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo. La graduatoria degli aventi diritto sarà formata sulla base del valore ISEE più basso.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per sette (7) giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diverrà definitiva.

ART. 7) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune provvede all'erogazione dei contributi a seguito dell'effettivo accreditamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna del relativo finanziamento.

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari ed effettuerà la liquidazione dei contributi solo dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, non si darà corso alla concessione dei benefici ad esse relative.

Qualora il finanziamento regionale non fosse sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS; pertanto, sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui al punto 4) del presente Bando.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, nel caso in cui sussistano situazioni di morosità, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, i contributi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. In questo caso gli utenti si rivolgeranno all'ufficio di servizio sociale e culturale per predisporre tutta la documentazione per erogare il contributo direttamente al locatore.

ART. 8) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le richieste di contributo, da inoltrare esclusivamente compilando l'istanza on line mediante accesso al sito istituzionale dell'Ente, dovranno essere presentate attraverso le seguenti modalità:

- Accedere al sito istituzionale del Comune di Uri <https://comune.uri.ss.it/> e seguire il seguente percorso: "Servizi – Contributi Regionali per il Sostegno alla Locazione. L. 431/1998" e cliccare sul pulsante *Richiedi il servizio* o accedere direttamente dal seguente link: <https://comune.uri.ss.it/servizi/servizio-dettaglio/3412172>

La domanda può essere trasmessa anche dall'App istituzionale My Uri (selezionare dal menù la voce "Moduli"- "Istanze on line" e seguire il seguente percorso: "Istanze on line" - "Servizi sociali"- "Contributi Regionali per il Sostegno alla Locazione. L. 431/1998").

Al termine della procedura, la ricevuta di presentazione dell'istanza sarà inviata alla propria casella di posta elettronica.

Il **termine** per la compilazione dell'istanza è il **18/10/2026 ore 23:59**.

ART. 9) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

- Copia Attestazione ISEE 2026;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile e/o degli estremi di registrazione (modello F23);
- Eventuale copia del modulo di pagamento della tassa annuale all'agenzia delle Entrate che accerta l'avvenuto rinnovo della locazione per l'anno in corso;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- Copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)
- Ricevute di pagamento del canone di locazione in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda. Le ricevute relative alle mensilità restanti verranno consegnate successivamente alla presentazione della domanda (trasmesse via mail o consegnate a mano all'ufficio protocollo dell'ente unitamente al modulo di "Presentazione documentazione attestante pagamento delle mensilità restanti" **entro e non oltre il 22/01/2027**) **Le ricevute, in qualunque forma presentate, devono riportare tutti dati che consentono di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si richiede il contributo.**

ART. 10) CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso dalla graduatoria; inoltre l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

ART. 11) INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016)

L'informativa fornita dal Titolare del trattamento in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016, è resa disponibile presso l'ufficio di Servizio Sociale e Culturale e sul sito *Sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti*.

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/279 qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) trattati da parte del **Comune di Uri**, si specifica che:

- Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Reg.UE 2016/679 e del Dlgs.196/2003, oltre che nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto della riservatezza degli stessi
- Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg.UE 2016/679
- La pubblicazione dei dati personali e l'esercizio del diritto di accesso avvengono nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone
- La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa
- I dati personali (anche acquisiti on line) sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della minimizzazione del trattamento dei dati. La durata della conservazione dei dati tiene conto di eventuali obblighi normativi, della necessità di tutela dell'Ente e delle persone cui si riferiscono i dati, delle finalità di pubblico interesse del trattamento, delle esigenze di conservazione ai fini delle attività di controllo da parte di Organi pubblici, degli obblighi di pubblicazione. È fatto salvo il diritto degli interessati di chiedere la cancellazione dei dati. Al termine del periodo di conservazione il dato viene eliminato o anonimizzato.
- Il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa
- Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi
- Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici

- Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Uri, con sede a Uri, via Sassari n. 99 - e-mail: protocollo@comune.uri.ss.it; PEC: protocollo.uri@pec.comunas.it; centralino: 079/4187050-54)
- Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Avv. Alessandra Sebastiana Etzo, con studio in via San Simaco n. 85 - Oristano
- Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati dpo@unioneoros.it
- I dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Uri e il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
- Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali

ART. 12) INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali e culturali, telefono 0794187064-052, mail servizisociali@comune.uri.ss.it

ART. 13) NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alla Determinazione – Servizio Edilizia Pubblica n. n. 2222, prot. n 30028, del 17/07/2026.

URI, 04/08/2026

La Responsabile dell'Area Servizi Sociali e culturali
Ass. Sociale Dott.ssa Marianna Carboni